



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CAPATA Ion (ID FSI 101563)

Con segnalazione del 04.06. 2022 venivano riferite dall'Arbitro Principale del "Montevecchia International Chess - Montevecchia" le seguenti circostanze: "Verso le ore 19:00 era in corso un'ultima partita tra il MF Calavalle Giulio (ID FSI 105466, ID FIDE 806382) e CAPATA Ion (ID FIDE 812560), in 3a scacchiera del torneo A, trasmessa su internet grazie alla scacchiera elettronica.

Il MF Calavalle mi aveva già interpellato più volte nella giornata, senza avanzare richieste ufficiali. Tra queste una era stata per avvisarmi che il suo avversario indossava una visiera al posto della mascherina. Gli ho fatto presente che il giocatore Capata aveva esibito un certificato medico che attestava la sua sofferenza per l'asma e che per tale ragione l'uso della mascherina l'avrebbe portato ad avere difficoltà respiratorie. A completezza dell'informazione anche una giocatrice del torneo B, Proietti Tocca Tosca (ID FSI 124029), mi ha fatto notare che Capata aveva la visiera e che questo è in contrasto col regolamento (nota: penso si riferisse al documento "DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DEGLI SCACCHI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA", pubblicato sul sito FSI). Ho spiegato anche alla giocatrice che Capata utilizzava la visiera al posto della mascherina per motivi di salute. Altro punto su cui sono stato consultato dal MF Calavalle era circa il fatto che Capata anziché scrivere le mosse sul formulario si limitava a fare degli scarabocchi. Gli ho spiegato che probabilmente Capata annotava le mosse in una lingua diversa da quelle che conosco e che l'importante era che tramite il suo formulario il giocatore fosse in grado di dirmi cosa aveva annotato (rif. art. 8.1.1 e Appendice C.3). In un primo momento era parso che il MF Calavalle fosse soddisfatto di quanto gli avevo detto, ma cautelativamente mi sono recato presso la loro scacchiera in attesa di una richiesta ufficiale di verifica. In quel momento sull'orologio di Capata era rimasto meno di un minuto. Dopo diversi cenni di difficile interpretazione fatti dal MF Calavalle verso di me, egli si alza e mi ribadisce che Capata esegue solo scarabocchi sul formulario. Gli chiedo di farmi una richiesta ufficiale di verifica, per evitare che col mio intervento non richiesto fosse disturbata la partita. Capata in quel momento mostrava evidenti segni di agitazione. Dopo che Capata ha eseguito e completato la propria mossa il MF Calavalle ferma l'orologio e mi dice che il suo



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

avversario al posto di annotare le mosse fa degli scarabocchi. A questo punto prendo il formulario del MF Calavalle, perfettamente in ordine, e chiedo al giocatore Capata di dirmi che cosa ha annotato alla 25a mossa del Bianco. Egli mi risponde che avrei potuto rilevarlo tramite il report della scacchiera elettronica. Gli spiego che l'art. 8 prevede che le mosse vengano annotate diligentemente ed in maniera comprensibile; pertanto, avrebbe dovuto rilevare la mossa dal suo formulario. Capata mi risponde che dato il suo stato di agitazione non era in grado di rispondere. Proseguo chiedendo altre mosse, ma Capata mi risponde che se ci fossimo spostati su un'altra scacchiera sarebbe stato in grado di ricostruire la partita. Ribadisco che il mio controllo è finalizzato a capire se stesse giocando nel rispetto dell'art. 8 o se quei segni incomprensibili erano un sistema per trarre un vantaggio di tempo. Capata sempre più alterato esclama che io ed il MF Calavalle gli stavamo rubando la partita e a quel punto parte un battibecco tra i due giocatori che faccio fatica a sedare. Finalmente viene ristabilita la calma e i due giocatori si siedono per riprendere la partita. Essendo stato violato l'art. 8.1.1 da parte di Capata applico una sanzione ai sensi dell'art. 12.9.2. aggiungendo 2 minuti al tempo del MF Calavalle. Avviso che avrei rimesso in moto l'orologio ma Capata riprende a lamentarsi dicendo che è tutta la partita che fa quei segni sul formulario e che il MF Calavalle ha atteso di proposito che lui entrasse nell'ultimo minuto per chiedere il mio intervento e metterlo in difficoltà. A questo punto il MF Calavalle mi dice che devo far mettere in ordine il formulario a Capata, mentre scorre il suo tempo. Rispondo a Calavalle che Capata da quel momento dovrà scrivere le proprie mosse in maniera leggibile e che avrei eseguito un nuovo controllo in seguito. Il MF Calavalle che a sua volta dimostrava evidenti segni di agitazione esclama che secondo il regolamento avrei dovuto far mettere in ordine il formulario a Capata e cita un episodio successo nelle Olimpiadi in cui una giocatrice italiana, costretta dall'arbitro a sistemare il proprio formulario, perde per il tempo durante l'operazione. Non ero presente all'episodio e non conosco la storia che ha portato l'arbitro a influenzare il risultato di una partita in maniera così determinante. Decido di far riprendere il gioco e di non determinare col mio operato il risultato di questa partita, poiché Capata aveva meno di un minuto sull'orologio e non gli sarebbe stato sufficiente per copiare le 65 mosse già giocate. Calavalle insiste nella sua richiesta, ma non cambio la mia decisione. Sto per riavviare l'orologio ma riprende il battibecco tra Capata e il MF Calavalle e stavolta li avviso che se non avessero ripreso a giocare in silenzio avrei chiuso la partita attribuendo la sconfitta a chi avesse parlato. Metto in moto l'orologio e dopo aver eseguito una mossa ciascuno il giocatore Capata esclama nuovamente che gli stavamo rubando la partita. Fermo l'orologio avvisando Capata della sua sconfitta (art. 12.9.6), come avevo precedentemente avvisato, ai sensi dell'art. 11.5.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Il giocatore Capata va in escandescenze, butta per aria la scacchiera elettronica e prende a calci i pezzi caduti in terra. Immediatamente gli comunico la sua espulsione dal torneo (art. 12.9.9), gli intimo di smettere immediatamente di danneggiare il materiale e di allontanarsi dalla sede del torneo. Capata continua coi suoi eccessi intemperanti e mi vedo costretto a chiamare la Forza Pubblica. Solo a questo punto Capata si rende conto della gravità dei suoi atti e immediatamente smette di urlare e comincia a sostenere che non capiva come mai lo avevo espulso. Gli faccio riesaminare il suo comportamento e nel frattempo congedo la Forza Pubblica. Il giocatore mi porge le sue scuse e mi chiede di rivedere la mia decisione di espellerlo, ma gli ribadisco che deve abbandonare il sito del torneo e prendere contatti col Circolo organizzatore per rimborsare eventuali danni arrecati al materiale.

All'episodio hanno assistito: il mio collaboratore, AN Paniga Danilo, il tecnico Simone Marco, in staff al Circolo organizzatore, il sig. Di Gregorio Alessandro, in staff al Circolo organizzatore”.

Il tesserato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*. L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*. L'articolo 11.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: *“I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi”*. L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo”*. L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della*



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”.

Il tesserato CAPATA ha tenuto una condotta da ritenersi grave poiché, oltre a contestare a più riprese con modalità non consone l'operato degli arbitri, ha “perso il controllo” sfogando sul materiale scacchistico (scacchiera elettronica e pezzi) la propria incapacità di accettare una decisione arbitrale sfavorevole, addirittura costringendo la direzione arbitrale a chiamare la forza pubblica per placare le sue intemperanze.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per gg. 45** nei confronti del tesserato CAPATA Ion.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 26.07.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)